



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Patrizia SARNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
14	17/03/2026	208	03	02

Oggetto:

DITTA FERRARELLE S.P.A.: Concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Santagata" in territorio del comune di Rocchetta e Croce (CE) – Presa d'atto della prosecuzione dell'efficacia della concessione

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il Regio Decreto 1443 del 29 luglio 1927 e ss.mm.ii. ha disciplinato la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- b. che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 18 aprile 1994 e ss.mm.ii. ha disciplinato i procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e locale;
- c. che con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (nel seguito Ministero) del 1° dicembre 1984 è stata rilasciata per 10 anni alla "Sorgente Santagata S.p.A." la concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Santagata" ubicata in territorio del comune di Rocchetta e Croce (CE) su un'area di 73 ettari;
- d. che con Decreto del Ministero del 1° ottobre 1996, la concessione mineraria "Santagata" è stata rinnovata per 10 anni, con decorrenza 1° dicembre 1994;
- e. che con Decreto del Ministero del 23 giugno 1999, la concessione mineraria "Santagata" è stata intestata alla "Italaquae S.p.a." a seguito di fusione con incorporazione della società "Sorgente Santagata S.p.A. nella società "Italaquae S.p.A.";
- f. che con Decreto del Ministero del 22 febbraio 2000, l'area della concessione mineraria "Santagata" è stata ampliata a 215.80 ettari, interamente ricadenti in territorio del comune di Rocchetta e Croce (CE);
- g. che con Decreto n. 54 del 22.09.2005 il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania (divenuto nelle more competente al rilascio delle concessioni minerarie) ha preso atto della modifica della denominazione sociale della società intestataria della concessione da "Italaquae S.p.A." a "Ferrarelle S.p.A.";
- h. che con Decreto del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania n. 43 del 16.07.2007, la concessione mineraria "Santagata" è stata rinnovata per 20 anni a decorrere dal 1° dicembre 2004, con scadenza 30.11.2024;
- i. che, con D.G.R. n. 64 del 19.02.2019, le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie sono state attribuite allo Staff 50.18.91 – *Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti* della Direzione Generale 50.18.00 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, le funzioni amministrative relative ai permessi di ricerca e alle concessioni minerarie;
- j. che, a seguito della riorganizzazione degli Uffici Regionali - intervenuta con L.R. n. 6 del 15.05.2024 e delibere attuative – a far data dall'11 settembre, in materia di permessi e concessioni minerarie è competente la Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e, in particolare, la UOS 208.03.02 – *Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche*.

PREMESSO altresì:

- a. che l'area in concessione mineraria "Santagata" è contigua ad altre aree in concessioni minerarie sia per anidride carbonica, sia per acque minerali, ad oggi tutte intestate alla società "Ferrarelle S.p.A.";
- b. che, in particolare, la società "Ferrarelle S.p.A." è titolare della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata", rilasciata con Decreto n. 6 del 29.04.2011;
- c. che, per la concessione di cui al punto b. è competente la UOS 208.02.02 – *Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e mercati – risorse termali e minerali* (già UOD 50.02.02);
- d. che le concessioni minerarie "Santagata" e "Sorgente Santagata" sono localizzate in un'area afferente allo stesso bacino idrogeologico;
- e. che le aree delle citate concessioni sono parzialmente sovrapposte, in quanto la concessione "Sorgente Santagata" ricade integralmente all'interno dell'area della concessione "Santagata";
- f. che la L.R. n. 8/2008 - che disciplina la materia delle acque minerali – al comma 2 dell'art. 4, nel delineare l'oggetto della concessione, ne ricomprende all'interno anche l'anidride carbonica quale gas associato alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili;

- g. che con nota acquisita al prot. reg. n. 168966 del 3.04.2024, la Società "Ferrarelle S.p.A." ha richiesto il rinnovo e l'ampliamento della concessione di acqua minerale "Sorgente Santagata" con utilizzazione della CO₂ come minerale accessorio;
- h. che, valutata l'opportunità di procedere al rilascio della concessione di acqua minerale "Sorgente Santagata" con utilizzazione della CO₂ come minerale accessorio, gli Uffici competenti all'epoca della richiesta formulata dalla Ferrarelle S.p.A., hanno preso atto della necessità di una proroga della scadenza della concessione "Santagata";
- i. che, con DD n. 650 del 28.11.2024, per le motivazioni in esso esposte, l'allora Ufficio di Staff 50.18.91 - *Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti* – ha rilasciato una proroga della concessione mineraria "Santagata" di durata annuale eventualmente prorogabile, commisurata al tempo strettamente necessario per consentire la ripermimetrazione dell'area di concessione di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata", in modo da accorpare le superfici rientranti nella concessione di anidride carbonica "Santagata" e giungere alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica a farsi – secondo le disposizioni vigenti in materia – per l'assegnazione in concessione dello sfruttamento congiunto di acqua minerale e di anidride carbonica.

PRESO ATTO:

- a. che, con Decreto n. 32 del 14.04.2025, l'allora competente UOD 50.02.02 (oggi UOS 208.02.02), ai sensi dell'art. 25, co.3, L.R. 15/2015 ha preso atto della permanenza dell'efficacia della concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "Sorgente Santagata" nel comune di Rocchetta e Croce (CE), già assentita alla Ferrarelle S.p.A. con DD n 6 del 29.04.2011;
- b. che, con Decreto n. 40 del 7.05.2025, l'allora competente UOD 50.02.02 (oggi UOS 208.02.02) ha approvato gli atti di gara per il rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento delle acque minerali e di anidride carbonica associata alle acque minerali da denominarsi "Sorgente Santagata II" nel comune di Rocchetta e Croce (CE), affidando all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania l'incarico di svolgere la relativa procedura di evidenza pubblica;
- c. che, con nota acquisita al prot. reg. n. 659890 del 26.11.2025, la società Ferrarelle S.p.A. ha richiesto una ulteriore proroga della già citata concessione mineraria di anidride carbonica "Santagata" di durata commisurata al tempo strettamente necessario alla procedura amministrativa per l'attribuzione della concessione di acqua minerale "Sorgente Santagata II".

DATO ATTO:

- a. che sul portale istituzionale <http://gare.regione.campania.it/> risulta pubblicato il bando avente ad oggetto "Proc. N.4183/AP/2025 - *Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento delle acque minerali e di anidride carbonica associata alle acque minerali da denominarsi "Sorgente Santagata II" nel comune di Rocchetta e Croce (CE)*", con termine di scadenza fissato al 23/02/2026;
- b. che sul medesimo portale, con riferimento al predetto bando, risulta pubblicato il verbale della seduta pubblica del 24/02/2026 convocata per procedere all'apertura delle buste amministrative dei partecipanti alla procedura;
- c. che, dalla lettura del richiamato verbale del 24/02/2026, risulta che unico partecipante al bando è la Ferrarelle S.p.A. a cui sono stati riconosciuti i requisiti amministrativi ed è stata, pertanto, ammessa alla successiva fase della procedura di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche con apposita commissione giudicatrice.

CONSIDERATO:

- a. che la L.R. n.8/2008 s.m.i., al comma 8 dell'articolo 33, testualmente dispone: "*Il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali presuppone l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale quando riguarda progetti di utilizzo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i mille litri al minuto secondo, e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nel caso in cui la derivazione superi i cento litri al minuto secondo*"

- b. che il comma 1 dell'art.6 del Capitolato di gara testualmente recita: *“Conclusa la fase valutativa, la stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art. 33 commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di valutazione di incidenza e di valutazione di impatto ambientale, ove dovuti, per quanto previsto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia...”*.

RITENUTO:

- a. che occorra tutelare l'interesse pubblico, sotteso al R.D. 1443/1927, di garantire la prosecuzione della produzione mineraria e l'adeguata manutenzione del sito e delle pertinenze minerarie, preservando la risorsa, nonché evitare pregiudizi derivanti dall'interruzione delle attività economiche in essere e salvaguardare gli attuali livelli occupazionali connessi alla concessione mineraria di anidride carbonica denominata “Santagata”;
- b. che, per quanto sopra, si debba dare atto della prosecuzione dell'efficacia della concessione “Santagata” per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di assegnazione della nuova concessione di acqua minerale “Sorgente Santagata II”, di cui al bando di gara che ha già avuto avvio.

VISTI:

- a. il R.D. n. 1443 del 29.07.1927;
- b. il D.P.R. n. 128 del 9.04.1959 come modificato dal D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
- c. il D.P.R. n. 382 del 18.04.1984;
- d. il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- e. il D. Lgs. n. 96 del 30.03.1999;
- f. la L.R. n. 8 del 29.07.2008;
- g. la D.G.R. n. 64 del 19.02.2019
- h. la L.R. n. 6 del 15.05.2024.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, Resp. E.Q. “Attività Estrattive Caserta” e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità del Responsabile del Procedimento con prot. 0268059 del 17/03/2026, vista l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale in capo allo stesso R.d.P. e alla sottoscritta

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- a. **di dare atto della prosecuzione dell'efficacia della concessione mineraria di anidride carbonica denominata “Santagata” sita nel comune di Rocchetta e Croce (CE)**, già accordata alla Società FERRARELLE S.p.A. - Direttore Generale e Legale rappresentante Dott. Marco Pesaresi, C.F. 04864160587, con sede legale in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 4, CAP 00187 e sede operativa in Riardo (CE), via Ferrarelle n. 23, CAP 81053 - con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1 dicembre 1984 e da ultimo rinnovato con Decreto del *Settore Ricerca e Valorizzazione di cave, Torbiere, Acque Minerali e termali* della Regione Campania n. 43 del 16.07.2007 e già prorogato con D.D. n. 650 del 28.11.2024, **per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di assegnazione della nuova concessione di acqua minerale “Sorgente Santagata II”, di cui al bando di gara che ha già avuto avvio;**
- b. **che la FERRARELLE S.p.A. è tenuta:**
- 1) a proseguire nella conduzione dei lavori, compresi quelli di ripristino ambientale, in conformità alle norme di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 624/1996 e s.m.i.) secondo quanto

già prescritto con la concessione da ultimo rinnovata con D.D. n. 43 del 16.07.2007 del Settore 03 dell'A.G.C.12 e prorogata con D.D. n. 650 del 28.11.2024,

- 2) ad inviare alla UOS 208.03.02 – Miniere, cave, torbiere e risorse geotermiche, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sulla prosecuzione dei lavori e recupero ambientale e, ai sensi del D.L. n. 1347/1936, convertito in L. n. 218/1937, il programma dei lavori per l'anno successivo;
 - 3) ad assicurare la presenza in carica di un direttore di miniera in possesso dei requisiti di ordine tecnico;
 - 4) a tenere aggiornato il Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e s.m.i.;
 - 5) a corrispondere alla Regione Campania il diritto annuo anticipato di cui all'art. 25 del R.D. n. 1443/1927, aggiornato annualmente secondo i vigenti indici ISTAT e l'imposta, ai sensi della L.R. 1/1972, pari al 10% del citato diritto annuo;
 - 6) a comunicare all'Amministrazione regionale i dati statistici e le informazioni che potranno essere richieste;
 - 7) a fornire ai funzionari preposti ai controlli i mezzi necessari per visitare i lavori;
 - 8) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dalle Autorità preposte ai fini delle lavorazioni, della regolare esecuzione dei lavori, alle norme di sicurezza e salute dei lavoratori e della tutela dei pubblici interessi;
 - 9) a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e fornire gli estremi di registrazione alla U.O.S. 208.03.02. entro 3 mesi dalla notifica dello stesso;
 - 10) all'osservanza delle leggi e di ogni altra disposizione ed al pagamento dei canoni derivanti dal presente provvedimento, come previsti dalla normativa vigente;
- c. che il presente provvedimento non esime la Società concessionaria dal munirsi di ogni nullavista o autorizzazione necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle vigenti norme, anche in materia ambientale;
- d. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, rimangono fermi gli obblighi, le prescrizioni e le condizioni sanciti con il decreto di rilascio della concessione e successivi decreti di rinnovo e proroga;
- e. il presente provvedimento è inviato alla pubblicazione nella sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione (<https://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/regione-casa-di-vetro>) ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi della L.R. 28 luglio 2017 n. 23, in attuazione decreto legislativo 33/2013 s.m.i.;
- f. che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
- g. che il presente decreto viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:
- 1) alla società Ferrarelle S.p.A., per notifica a mezzo pec;
 - 2) al Comune di Rocchetta e Croce (CE), per competenza e conoscenza;
 - 3) alla Provincia di Caserta, competente per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza in materia mineraria;
 - 4) al Settore 208.03.00 Valorizzazione economica delle risorse energetiche e del sottosuolo
 - 5) alla UOS 208.02.02 Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali;
 - 6) all'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Dott.ssa Geol. Patrizia Sarno

Patrizia SARNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa